

COMUNE DI TARQUINIA

(Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO DI IGIENE

ADOTTATO CON DELIBERA N. 52 DEL 24.05.1963

TITOLO 1

Vigilanza Sanitaria e Assistenza Medica

CAPO 1

Vigilanza Sanitaria

Art. 1

Servizi di Igiene e Vigilanza Sanitaria

Il Sindaco provvede alla vigilanza sanitaria ed igienica in conformità alle leggi, regolamenti ed ordinanze per mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

Quando si manifesti una malattia infettiva, il Sindaco può valersi dell'opera dei medici esercenti nel Comune e, ove la malattia assuma carattere epidemico, può, su parere dell'Ufficiale Sanitario, richiedere da qualsiasi cittadino prestazioni conformi alle sue condizioni, arte o professioni ai sensi dell'art. 258 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934, n. 1265.

Nel provvedimento del Sindaco saranno indicate le condizioni di assunzione.

Nei casi di urgenza il Sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 55 del T.U. della legge C.e.P. 3/3/1934, n. 383, degli art. 217, 222, 224, 262, 325, e 326 del citato T.U. delle leggi Sanitarie e da altri vigenti disposizioni di legge, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 2

Attribuzioni dell'Ufficiale Sanitario

L'Ufficiale Sanitario, a norma della legge 11/2/61 n. 264 quale Organo Periferico del Ministero della Sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal Medico Provinciale.

Art.2

L'Ufficiale Sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

- a) vigila nell'ambito del territorio Comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di Sanità Pubblica, che non comportino impegni di spesa e conseguenze patrimoniali a carico del Comune;
- b) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli Organi dell'Amministrazione Comunale nella elaborazione e nella esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
- c) riceve le denunce di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'Ufficiale Sanitario può avvalersi dell'opera dei VV.UU. e dei Messi Comunali.

Art.3

Attribuzioni del Veterinario Comunale

Il Veterinario Comunale, quale Ufficiale Governativo:

- a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la Polizia Veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;
- b) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi Veterinari, di ogni trasgressione fa denuncia al Veterinario Provinciale ed al Sindaco;
- c) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il Veterinario Provinciale;
- d) propone al Veterinario Provinciale ed al Sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;
- e) assiste il Sindaco nell'esecuzioni dei provvedimenti di sua competenza;

Art. 3

- f) da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del Sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- g) segnala all'Ufficiale Sanitario i casi di zoonosi verificatesi negli animali e riceve dall'Ufficiale Sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;
- h) esercita tutte le attribuzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti.

CAPO II

ASSISTENZA MEDICA, CHIRURGICA, OSTETRICA E SOCCORSI DI URGENZA

Art. 4

Assistenza Sanitaria

Ai sensi dell'art. 55 del T.U. delle leggi sanitarie, approvate con R.D. 27/7/34, n. 1265, al servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, il Comune provvede a mezzo dei Medici Condotti e delle Ostetriche Condotte.

Art. 5

Deliberazione dell'elenco dei poveri

La Giunta Municipale delibera, non più tardi del 15/12/ di ogni anno l'elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno successivo, giusta gli art. 16 e segg. del regolamento approvato con R.D. 19/7/1906, n. 466.

L'elenco è pubblicato all'albo Pretorio, e contro di esse chiunque se ne senta leso può ricorrere entro 30 giorni, al Consiglio Comunale che decide definitivamente con deliberazione motivata.

L'elenco, definitivamente approvato, viene comunicato all'Ufficiale Sanitario, ai medici condotti, alle ostetriche condotte e ai titolari delle farmacie ammesse a somministrare medicinale ai poveri.

Art.6

Commissione per la formazione dell'elenco dei poveri

La Giunta Municipale viene assistita, per la compilazione dell'elenco dei poveri, da una commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da chi per esso e composta dall'Ufficiale Sanitario, dai medici condotti, dalle ostetriche condotte e dai componenti il comitato amministrativo dell'E.C.A..

Funge da segretario il segretario Comunale o chi per esso.

Art.7

Compilazione e revisione dell'elenco dei poveri

La compilazione e la revisione dell'elenco dei poveri saranno eseguite tenendo per base i seguenti criteri:

sono considerati poveri:

- a) coloro che si trovano in stato di assoluta miseria, non abbiano redditi propri di nessun genere, ne siano atti a procurarseli, e, non avendo parenti tenuti per legge al loro mantenimento, vivono in tutto o in parte a carico della beneficenza pubblica;
- b) coloro i quali, pur possedendo la casa di abitazione o beni mobili o immobili di poco valore, abbiano un reddito scarsamente sufficiente al sostentamento della propria famiglia;
- c) coloro che non avendo altri redditi, ritraggono dalla loro occupazione o da trattamento di pensione un reddito non superiore al minimo imponibile agli effetti dell'applicazione della imposta di famiglia, tenuto conto del numero dei componenti la famiglia;
- d) i fanciulli illegittimi (esposti) allevati nel territorio del Comune anche se gli affidatari siano persone non iscritte nell'elenco dei poveri.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per le vedove dei caduti di guerra non sarà tenuto conto della pensione di guerra della quale eventualmente fossero forniti.

Non saranno iscritti nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza gratuita da parte del Comune coloro che fruiscono di assistenza sanitaria e farmaceutica in regi-

Art.7

me mutualistico.

Art.8

Poveri di passaggio

Per i poveri di passaggio provvede il Sindaco in via provvisoria, sentito l'Ufficiale Sanitario, salva l'approvazione della Giunta Municipale.

Art.9

Tessera Sanitaria

Agli iscritti nell'elenco dei poveri il Sindaco rilascia, a cura dell'Ufficiale Sanitario, una tessera di iscrizione nella quale saranno annotati il nome e cognome ed indirizzo del concessionario e delle persone della famiglia alle quali è esteso tale beneficio.

Art.10

Somministrazione dei medicinali gratuiti

Nessuna somministrazione gratuita di medicinali ai poveri può essere fatta dal farmacista incaricato del servizio, se non in seguito a regolare richiesta dei medici condotti e delle ostetriche condotte nei limiti delle rispettive attribuzioni, redatta sugli appositi moduli e dietro presentazione della tessera sanitaria.

Art.11

Rilascio richieste per medicinali

Ogni medico Condotta ed ogni ostetrica condotta è autorizzato a rilasciare richieste soltanto per malati poveri e per le donne gestanti povere della sua circoscrizione.

In caso di assoluta urgenza qualunque sanitario legalmente esercente può fare prescrizioni per i primi soccorsi, e, sotto la sua responsabilità, può ordinare che la richiesta venga spedita, salva la ratifica del Sindaco.

Art. 12

Compilazione delle richieste

Salvo il caso di urgenza di cui all'ultimo comma dell'art.

Art.12

precedente, ogni richiesta deve indicare il nome, cognome e domicilio delle persone al cui favore viene rilasciata ed il numero della tessera sanitaria.

La richiesta deve stabilire in termini propri, chiari e precisi, escluso ogni linguaggio convenzionale, i componenti e le dosi del farmaco da somministrarsi.

La richiesta stessa deve essere redatta tutta di pugno dal sanitario; essa vale per una sola volta, quand'anche porti l'indicazione "da ripetersi per due o più volte".

Art.13

Revisione e tariffazione delle ricette

L'Ufficiale Sanitario provvede mensilmente alla revisione ed alla tariffazione delle ricette esibite da farmacista per la liquidazione.

Il farmacista nello spedire le ricette annota su di esse la data della spedizione ed il prezzo complessivo.

Art.14

Stato economico e giuridico dei sanitari condotti

Lo stato economico e giuridico de sanitari condotti è disciplinato dagli app. siti regolamenti comunali.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE ED AFFINI

Art.15

Registrazione del diploma

I medici, ichirurghi, i farmacisti e gli esercenti professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, assistente sanitaria, visitatrice ed infermiere diplomate, che intendano esercitare nel Comune la loro attività, devono far registrare il diploma presso l'Ufficiale Sanitario non più tardi di un mese dal giornò in cui hanno preso residenza nel Comune, presentando poi, ad ogni richiesta, i titoli di laurea, di pratica.

Essi dovranno inoltre risultare iscritti nel rispettivo ordine o Collegi Sanitari.

Art. 16

Esercenti arti ausiliarie

Sono soggetti all'obbligo di cui all'art. precedente gli esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie, intendendosi designate con tale espressione l'arte dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico, ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini di stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori.

Art. 17

Obblighi degli esercenti professioni sanitarie

Gli esercenti le professioni di Medico chirurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 153 del T.U. della legge di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono obbligati, ai sensi dell'art. 103 del vigente T.U. delle leggi sanitarie:

- a) denunciare al Sindaco le cause di morte entro 24 ore dall'accertamento del decesso, indicando la malattia che ne sia stata la causa;
- b) denunciare in modo circostanziato al Medico Provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale abbiano prestata la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione;
- c) a denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario, entro due due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- d) a denunciare alla Autorità predetta entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivato o possa derivare un'inabilità a lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- e) ad informare l'Ufficiale Sanitario dei fatti che possano interessare la salute pubblica;
- f) a denunciare all'Ufficiale Sanitario tutti i casi di malattie infettive e sospette di esserlo, e coadiuvarlo, se occorra, nelle esecuzioni delle disposizioni emanate per

Art. 17

per impedire la dissuisione delle malattie stesse.

La denuncia deve portare il nome, cognome, età, luogo di nascita, abitazione, luogo di provenienza, diagnosi della malattia data di inizio della stessa e le misure adottate per prevenirne la diffusione.

Art. 18

Obblighi delle Ostetriche

Le ostetriche sono obbligate a ricorrere all'opera del Medico Chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto riscontrino qualsiasi fatto irregolare.

A tale scopo devono rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestazione o nel parto o nel puerperio a cui prestino la loro assistenza, astenendosi, salvo casi di urgenza, da esplorazioni interne e provvedere, peraltro, in ogni caso, alla più accurata pulizia e disinfezione della biancheria e dell'ambiente.

Art. 19

Vendita di medicinali

La vendita di medicinali a dose e forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nelle farmacie sotto la responsabilità della titolare della medesima.

I droghieri ed i rivenditori di generi diversi possono vendere sostanze medicinali di cui all'art. 124 lett. c del T.U. delle leggi sanitarie.

TITOLO III
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Capo 1°

Igiene del Suolo

Art. 20

Terreni non paludosi

I proprietari di terreni non paludosi, posti anche fuori dell'aggregato urbano, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti provvedendovi, ove occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.

Art. 21

Divieto di costruzioni

E' vietato costruire qualsiasi opera tanto sulla spiaggia quanto sul corso di canali di acqua superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni o dai canali o dai bacini adiacenti, ne derivino impaludamenti dei terreni, salvo che tali opere si facciano a scopo di bonifica.

Art. 22

Sbarramenti di corsi d'acqua

Gli sbarramenti di corsi d'acqua a scopo agricolo o industriale sono permessi dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, a condizione che non determinino impaludamenti nocivi alla salute pubblica.

Art. 23

Capo II°

Acque sotterranee

Sono vietate quelle opere che modifichino il livello delle acque sotterranee quando queste, per effetto di dette opere si innalzano così da determinare umidità nello strato superficiale del terreno, rendendolo malarico o da cagionare umidità ai muri di edifici o danni ad opere di interesse igienico.

Tutte le opere di trivellazione e captazione di acque debbono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, sentito

Art. 23

l'Ufficiale Sanitario e il competente Ufficio Tecnico Comunale,
oltre agli adempimenti di rito presso l'Ufficio del Genio civile.

Art. 24

Irrigazioni a scopo agricolo

Le irrigazioni a scopo agricolo per le quali si debba mantenere per molto tempo l'acqua sul terreno sono permesse a condizione che l'acqua vi abbia durante questo tempo, un continuo ricambio, e siano fatte per modo che i terreni stessi non diventino paludosi. E' inoltre vietata l'irrigazione per uso agricolo con acque contenenti liquami di provenienza da pozzi neri, concimaie e da fognature.

Art. 25

Apertura di cave

Sono vietate, senza licenza del Prefetto, le aperture di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali o di altre opere e per il prelevamento di materiale per qualunque uso.

Art. 26

Bacini di raccolta

I bacini di raccolta delle acque a scopo industriale debbono avere il fondo e le pareti costruite in modo da impedire qualsiasi loro impaludamento e saranno muniti di ripari.

Art. 27

Macerazione di piante tessili

La macerazione del lino, della canapa, ed in genere delle piante tessili, è permessa con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) che sia fatta in vasche con pareti e fondo costruite in modo da impedire qualunque loro impaludamento, oppure in muratura raccordati a curva fra esse, e rivestite di cemento;
- b) durante la macerazione l'acqua deve ricoprire costantemente

Art. 27

- nelle vasche i materiali e ricambiarsi di frequente;
- c)le acque provenienti dalle vasche di macerazione debbono essere convogliate in canali con pareti e con fondo impermeabili fino al loro sbocco da farsi in località ed in modo da impedire alle acque di arrecare qualsiasi nocùmentá alla salute pubblica;
 - d)le vasche destinate alla macerazione devono costruirsi a diatanza non inferiore a m. 500 dalle abitazioni aggregate con una popolazione complessiva superiore a 100 persone, da sciole da caserme , da stabilimenti industriali o da sorgenti o pozzi situati a valle ed a distanza non inferiore a m. 200 da qualsiasi casa isolata ; pozzi, serbatoi di acqua potabile.

Art. 28

Coltivazione del riso

La coltivazione del riso è disciplinata dalle norme contenute negli art. 204-205 e 206 del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 29

Immissione in corsi di acqua scoperti

E' vietato immettere in corsi d'acqua scoperti attraversanti il Comune le acque di rifiuto delle latrine, lavandini, stalle, concimaie ed ogni genere di acque immonde, casalinghe e provenienti da manifatture.

E' vietato gettarvi sostanze luride, spazzature, carogne di animali ecc..

E' pure vietato immettere le acque immonde di cui sopra nei canali coperti destinati a ricevere le acque meteoriche senza autorizzazione del Sindaco.

L'autorizzazione sarà concessa quando, su parere dell'ufficiale Sanitario il canale destinato a tale scopo abbia le pareti impermeabili e presenti i requisiti igienici necessari sia nel percorso sia allo sbocco.

Può, inoltre, concedersi l'autorizzazione quando l'interessato provveda ad una depurazione delle acque immonde in modo ritenuto sufficiente dall'Ufficiale Sanitario.

Le norme del presente comma si applicano anche per le acque residue dell'industria.

Art. 30

Immissioni in canali

Si potranno immettere, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, le acque immonde e le acque di rifiuto delle latrine, lavandini, stalle, in canali destinati a tale scopo, impermeabili ed aventi i requisiti igienici accertati dall'Ufficiale Sanitario, sia nel percorso sia nello sbocco, qualora abbiano acque di lavaggio in abbondanza e siano provvedute alla depurazione naturale o artificiale delle acque immonde.

Art. 31

Immissione in fognature

All'infuori dei casi sopra previsti, tutte le acque luride sia delle latrine che dei lavandini o di qualunque altro genere, dovranno essere immesse nella fognatura.

CAPO II°

IGIENE DELL'ABITATO

Art. 32

Edifici ad uso abitazione ed industria

I fabbricati adibiti ad uso abitazione debbono essere costruiti e mantenuti secondo le norme dell'apposito regolamento di Polizia Edilizia.

Per i fabbricati adibiti in tutto o in parte a stabilimenti industriali si richiamano le speciali disposizioni sull'igiene del lavoro prescritto col R.D. 14/4/1927, n.530..

Art. 33

Requisiti essenziali per l'abitabilità

Nessuna casa può essere dichiarata abitabile o potrà essere data tutta o in parte in affitto, se non sia fornita di latrine adatte e di acqua potabile.

Ove l'acqua si ricavi da pozzi o altri mezzi di approvvigionamento l'acqua stessa dovrà essere riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario in seguito ad analisi.

~~Per quant'altro riguarda l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua per uso potabile e domestico si intendono qui riportate le prescrizioni di cui al titolo V delle Istruzioni Ministeriali 20/6/1896.~~

ABROGATO
CON DELIB.
CONV. NO 24
DEL 20/10/71
SOSTITUITO
CON L. 5/7/1975

Art. 34

Permessi di abitabilità

A) Casé Urbane:

le case urbane di nuova costruzione o in parte rifatte o radicalmente restaurate, non potranno essere abitate

Art. 34

se non dopo ottenuta l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario, risulta l'esistenza delle seguenti condizioni:

- a) i muri siano convenientemente prosciugati;
- b) la costruzione non presenta difetti di aria e di luce ed ogni ambiente, compresi quelli adibiti ai servizi abbia almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera.
- c) la costruzione sia stata eseguita in conformità, del progetto approvato;
- d) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo e immesse nella rete fognante;
- e) le latrine, gli acquai e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- f) la cucina di ogni appartamento dovrà essere munita di una cappa o di idoneo aspiratore elettrico;
- g) l'acqua potabile, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento;
- h) le canne fumarie per lo scarico dei prodotti di combustione, appartenenti a camini, stufe e simili devono essere prolungate fino sopra il tetto;

B) case rurali

Perchè le case rurali siano dichiarate abitabili dovranno possedere i seguenti requisiti;

- a) devono essere costruite sopra terreno bene asciutto e con falde acquee profonde;
- b) i cortili, le aie e simili devono essere provvisti di sufficienti canali di scolo;
- c) le stalle dovranno essere ampie e staccate dal corpo abitato di almeno 15 m., con pareti imbiancate, pavimento impermeabile con fossetto di scolo per lo smaltimento delle urine e mangiatoie di materiale impermeabile.

Le porte e le finestre dovranno essere protette da retine antimosche.

Art. 34

- d) la concimaia dovrà essere fornita di piano di cemento o comunque impermeabile e dovrà essere pozza a valle del pozzo e della casa ed a una distanza di 20 m. e munita di un pozzetto centrale filtrante in modo che i liquami non vengano dispersi in superficie.

Art. 35

Permessi per intraprendere nuove costruzioni

Non è permesso intraprendere nuove costruzioni, ampliamenti o adattamenti di fabbricati esistenti, se non risultano accertate tutte le condizioni necessarie a garantire la salubrità del fabbricato, degli edifici limitrofi e del sottosuolo.

A tali effetti gli interessati dovranno presentare al Sindaco apposita domanda corredata dai disegni occorrenti e non potranno iniziare i lavori se non avranno riportato il permesso del Sindaco, il quale si pronuncia sentito l'Ufficiale Sanitario e la Commissione Edilizia.

I progetti edilizi sottoposti al visto del Sindaco ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. devono essere sempre corredata dalla illustrazione grafica e descrittiva sia degli apparati di depurazione che di innocuizzazione delle acque di scarico sia della destinazione ultima di queste.

Art. 35II

Gli opifici industriali, artigianali e agricoli devono far confluire isolatamente tutte le loro acque di scarico in un unico tronco di fognatura.

Detto tronco, dovrà essere, in luogo facilmente accessibile con un pozzetto di ispezione dal quale gli organi di vigilanza possano in qualsiasi momento effettuare prelievi anche senza alcun preavviso al titolare dell'opificio.

Art. 35/III

Per poter scaricare nelle pubbliche fogne, in corsi d'acqua nel sottosuolo o altrove, acque provenienti da attività artigianali, industriali o zooagricole, è necessario essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco su domanda del l'interessato.

La domanda dovrà essere corredata da tutte le notizie e i documenti richiesti dall'Amministrazione Comunale (planimetria dell'opificio con l'indicazione della rete fognaria, materie prime e reattivi impiegati, tipo della lavorazione, o degli allevamenti eseguiti, provenienza e quantità delle acque consumate giornalmente, portata e caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche degli scarichi, copie autentiche di autorizzazione rilasciate da altre Autorità).

La domanda e gli allegati devono essere firmate per esteso dal titolare dell'Opificio, il quale dovrà dichiarare formalmente che si rende garante della rispondenza alla realtà di quanto in essi dichiarato o raffigurato sia al presente che nel futuro.

Non sarà concessa l'autorizzazione ove negli scarichi siano superate di cui alla seguente tabella:

LIMITI MASSIMI AMMESSI NELLE ACQUE DI SCARICO

Scarichi industriali, zooagricoli e artigianali *

Temperatura: sono a 30° C.

Odore: non deve essere fonte di disturbo.

Colore: non deve essere visibile nelle acque recipienti.

Sostanze totali in sospensione: mg.100/litro.

PH: fra 6 e 9.

Ossigeno disciolto: deve essere contenuto almeno in misura del 10% del valore di saturazione.

B.O.D./5: mg.20/litro

Distillerie; birrerie, zuccherifici, industrie zooagricole;

mg:200/litro nel primo anno di applicazione. Dopo il 1° anno: mg.50/litro.

mg. 50/litro

Art. 35/III

Consumo di permanganato X in ossigeno: idem

Ammoniaca:mg. 2/litro.

Idrogeno solforato: mg.1/litro.

Solfiti(ioni SO_2): mg. 10/Litro.

Cloro libero: mg. 0,5/litro.

Cianuri(espressi come ione CN): mg. 0,5/litro.

Cromo VI : mg. 0,1/litro

Argento : mg. 0,1/litro

Arsenico mg. 0,1/litro

Mercurio: mg. 0,5/litro

Piombo:

Cadmio:

Rame:

Nichel:

Zinco:

mg. 0,5/litro.

Grassi e olii: mg. 10/litro.

Fenoli: mg.0,1/litro.

Antiparassitari, pesticidi, diserbanti: assenti.

Tossicità verso i pesci: in ogni caso le acque di scarico non devono causare alcun caso di morte su 10 esemplari adulti di "Alburnus albidus" (alborelle) natanti in esse, entro 48 ore.-

Art. 35 /IV

L'autorizzazione allo scarico di acque di origine domestica provenienti da edifici residenziali si intenderà concessa contestualmente con l'autorizzazione all'abitabilità, che potrà negarsi per insufficiente bonifica delle acque di scarico (a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.)

Art. 35/V

Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa, degli scarichi autorizzati è soggetta alle stesse norme di cui all'art. 35/III.

Art.35/VI

Tutti coloro che effettuano scarichi al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme devono a queste uniformarsi entro il termine massimo di 12 mesi/.

Art. 35/7

Sono fatti salvi in ogni caso i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

E' altresì fatta salva la facoltà del Sindaco di negare la autorizzazione allo scarico anche nel caso che l'interessato dimostri di avere ottenuto l'autorizzazione del Presidente della Giunta Provinciale prevista dal D.P. 10/6/1955, n., 987 o l'autorizzazione del Medico Provinciale prevista dal 2° comma dell'art. 227 del T.U. LL.SS. o altre autorizzazioni.

Art. 35/VIII

Il titolare della Ditta che effettuerà scarichi, anche conformi ai limiti stabiliti nella tabella di cui all'art.35/III, senza essere munito dell'autorizzazione del Sindaco, sarà assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge C. e P.

Art.35/IX

Ove dai controlli eseguiti d'Ufficio dagli Organi di vigilanza si riscontrino dati non contenuti nei limiti fissati nella tabella di cui all'art.35/III, il Sindaco procederà all'immediata revoca della autorizzazione allo scarico e il titolare dell'impresa sarà assoggettato alle sanzioni di cui all'art.106 del T.U. della legge C. e P.

L'inosservanza del provvedimento di revoca comporta la denuncia alla A.G. ai sensi dell'art.650 del C.P..

art.35/X

E' rigorosamente vietata l'immissione in acque superficiali di antiparassitari, pesticidi e diserbanti, nonchè di prodotti agricoli trattati con dette sostanze.

Il contravventore sarà assoggettato alle sanzioni di cui all'art.106 del T.U. della legge C.eP.ove il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 36

Dichiarazione di inabitabilità

Il Sindaco farà eseguire regolari ispezioni dall'Ufficiale Sanitario e dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico alle case abitate per riconoscere se corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento e, qualora si riconosca che non corrisponde, darà le opportune disposizioni perchè l'abitazione sia risanata.

Qualora non siano attuabili sufficienti miglioramenti o i proprietari si rifiutano di adottarli, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario o su richiesta del Medico Provinciale, dichiarerà la casa, tutta o in parte, inabitabile e ne ordinerà lo sgombero ai sensi dell'art.222 del T.U. delle sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265..

Art. 37

Latrine , acquai, scaricatori.

Nelle case ad uso di abitazione, le latrine dovranno essere costruite in modo da non emanare esalazioni dannose e da non lasciare aditi ad infiltrazioni.

Le latrine dovranno avere il pavimento costruito con materiale impermeabile agevolmente lavabile, quando non sia possibile costruire a cacciata d'acqua il piano ed il chiusino dovranno essere di marmo o pietra dura, escluso sempre il legno.

Dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e non potranno comunicare direttamente con la cucina o con stanze di abitazione, con scale o simili.

Ogni abitazione deve essere provvista di acquai in numero proporzionale ai bisogni degli inquilini e di latrine in ragione di una per ogni famiglia.

Art. 37

Gli acquai e scaricatori delle acque immonde e dei residui degli usi domestici saranno costruiti e situati in modo da non inquinare o comunque alterare l'acqua potabile.

Le fogne ed i pozzi neri dovranno avere sempre il letto e le pareti in muratura dello spessore di almeno cm. 45, raccordati a curva tra loro, ricoperti internamente di cemento a lenta presa.

Essi saranno muniti di una canna di aereazione che si prolungherà fino al di sopra del tetto della casa e saranno situati a distanza non minore di mm. 15 dall'acqua potabile salvo che non si possa assolutamente a tanto.

In questo caso il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ordinerà le provvidenze e le misure più opportune.

Sono ammesse fosse settiche a dispersione sotterranea solamente per le case isolate di campagna.

Art. 38

Esercizi pubblici

I fabbricati adibiti ad uso osteria, caffè ed altre vendite di bevande, dovranno essere approvvigionati di acqua potabile.

I suddetti locali dovranno altresì essere dotati di latrine areate ed illuminate direttamente dall'esterno, fornite di vaso a cacciata d'acqua di antilatrina provvista di lavabo ad acqua grondante.

I pavimenti delle latrine e delle antilatrine e le pareti delle medesime, fino all'altezza di m.1,00 dovranno essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile.

Art.39

Luoghi aperti al pubblico

I vicoli chiusi, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portoni, le scale ed in genere tutti i luoghi aperti al pubblico dovranno essere tenuti costantemente intonacati, imbiancati e sgombri da ogni immondizia e da qualsiasi deposito che possa costituire sconcio o produrre umidità o cattive esalazioni.

Art. 39

Dell'inosservanza di tali norme, quando sia impossibile accertare il responsabile, sono tenuti responsabili in solido i proprietari e gli inquilini.

Art. 40

Abitazioni antiigiéniche

E' vietata l'abitazione nelle grotte nei sotterranei, nelle botteghe e retrobotteghe, nonchè nelle soffitte di altezza minore di m.2,50.

Art. 41

Attivazione di fabbriche o di manifatture

Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura nel Comune deve, 15 giorni prima, darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, sentito l'Ufficiale Sanitario, rilascerà, se del caso, l'autorizzazione scritta nella quale può subordinare l'attivazione a determinare cautele, ove si tratti di manifattura o industrie indicate nell'art.216 del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 42

Depositi di cascame o di immondizie

E' vietato il deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie e piazze dei cascami provenienti dall'allevamento dei bachi da seta.

E' pure vietato il loro deposito nei cortili ed in vicinanza delle abitazione, quando i detti cascami esalino odori fetidi, sgradevoli o malsani.

E' inoltre severamente vietato il deposito sulle strade, nei cortili ed in vicinanza di abitazioni, di rifiuti, di immondizie, di censi, di ossa, di materie putrescibili, di prodotti chimici ed altro che possa viziare l'aria.

CAPO III

Espurgo dei pozzi neri

Art. 43

Obbligo dell'espurgo in case coloniche isolate

I proprietari di case, non servite da fognatura, gli inquilini

Art. 43

o conduttori, hanno l'obbligo di far vuotare i pozzi neri prima che siano giunti a completo riempimento.

Le operazioni di vuotatura dovranno eseguirsi dalle 24 alle ore 5 nei mesi dall'aprile all'ottobre e dalle ore 23 alle ore 6 negli altri mesi.

Art.44

Operazioni di vuotatura

L'apertura di pozzi neri non può farsi prima dell'arrivo del carro botte.

L'operazione di vuotatura deve praticarsi senza interruzione, con la massima sollecitudine, evitando affatto i cattivi odori e le sconcie di viste sgradevoli.

Quando si deve procedere ad una operazione completa di espurgo del pozzo nero, dovranno osservarsi tutte le operazioni atte a garantire gli operai da possibili disgrazie.

In ogni caso gli uomini che scendono nel pozzo nero dovranno essere assicurati con legatura.

Art. 45

Il liquame di provenienza dalla vuotatura dei pozzi neri sarà immesso nella fognatura attraverso il chiusino più prossimo al pozzo nero espurgato.

A tal uopo al tubo per la travasatura dalla botte verrà assicurato in modo da non consentire dispersioni del liquame.

Detto liquame non può essere in alcun modo utilizzato come concime.

Art. 46

Disinfezioni

Ultimata la vuotatura, il pozzo verrà disinfettato mediante irrorazione sul fondo e sulle pareti laterali con calce.

Lo stesso trattamento verrà praticato al carro ed alla botte al termine di ciascuna vuotatura.

Art.47

Vaccinazioni del Personale addetto al servizio

Tuttà il personale addetto al servizio di vuotatura dei pozzi neri, anche se gestito in appalto, deve essere annualmente sottoposto a vaccinazione antitifida per via ipodermica.

CAPO IV°

RACCOLTA ED ASPORTAZIONE DELLE IMMONDIZIE E DELLE MATERIE PUTRESCIBILI

Art.48

Raccolta delle immondizie e delle materie putrescibili

Le immondizie e le materie putrescibili, provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici, ed in genere dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e delle materie putrescibili ed il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie e nei terreni pubblici e privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte fra essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziate, ed in tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni, devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materiali putrescibili.

Art. 49

asportazione

L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve essere fatta con recipienti che non permettono disperdimenti.

L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatta giornalmente.

I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dalle Autorità locali od essere costruiti secondo un modello approvato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

E' negli abitati la sosta dei carri carichi di detti materiali oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

Art. 50

Area per depositi

Le aree destinate al deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, e dovranno distare dal centro di popolazione non meno di m. 500.

I depositi devono essere costruiti in modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolare l'invasione e la moltiplicazione.

Art. 51

Utilizzazione delle immondizie e delle materie putrescibili

La cernita e l'utilizzazione industriale o agricola delle immondizie o delle materie putrescibili di cui ai precedenti articoli dovranno essere eseguite nelle aree e con norme stabilite nell'apposito regolamento Comunale.

Art. 52

Utilizzazione delle immondizie come fertilizzanti

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la costruzione di depositi di materiale di cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni; nei giardini urbani ed in terreni coltivati siti a distanza minore di m. 500 dal centro di popolazione agglomerata.

Art. 53

Divieto

E' di fare immondizie lungo le vie pubbliche, di orinare negli angoli ed in luoghi diversi dai pubblici orinatoi.

CAPO V°
CASE RURALI
Art. 54

Rimozione di inconvenienti igienici

L'Ufficiale Sanitario ogni anno riferisce al Sindaco sulle condizioni di abitabilità degli edifici rurali esistenti nel territorio del Comune e da lui ispezionati.

Nella relazione dovranno indicarsi gli inconvenienti igienici rilevati e le proposte per eliminarli.

Il Sindaco notificherà al proprietario dell'edificio rurale le manchevolezze riscontrate invitandolo alle opportune riparazioni o completamenti, conformemente alla proposta dell'Ufficiale Sanitario, entro il termine che sarà stabilito per caso.

In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco, fatto eseguire dall'Ufficiale Sanitario l'accertamento ne riferisce al Prefetto, il quale richiede all'Ufficio del Genio Civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al Sindaco.

Questi comunicherà la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti dal T.U. della legge Comunale e provinciale.

TITOLO IV°

TUTELA IGIENICA DELL'ACQUA POTABILE, DELL'ALIMENTAZIONE E DEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE.

CAPO 1°

ACQUA POTABILE

Art. 55

Obbligo dell'acqua potabile

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile se non è fornita di sufficiente quantità di acqua potabile in seguito ad analisi del laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

Art. 56

Provenienza dell'acqua potabile

L'acqua per i bisogni della popolazione viene fornita dai pozzi di proprietà comunale o privata, o da sorgenti, e dovrà essere stata in precedenza riconosciuta potabile in seguito ad esame del laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

Art. 57

Divieto di inquinamento dell'acqua potabile

E' vietata gettare o lasciare cadere nei pozzi o nelle sorgenti di acqua potabile materie che possano alterare o inquinare le acque, gettarvi massi, attingervi acqua con vasi, lavarvi panni o altri oggetti, difficoltare l'estrazione delle acque e procurare qualsiasi altra alterazione al medesimo.

Art. 58

Apertura di nuovi pozzi

Nelle località fuori del centro abitato che difettano di acqua potabile il Sindaco potrà ordinare, a spese dei rispettivi proprietari, l'apertura di nuovi pozzi, semprechè gli abitanti delle località stesse non possano provvedersi altrimenti.

Art. 59

Costruzione dei pozzi di acqua potabile

I pozzi di acqua potabile dovranno attingere da una falda acquifera profonda compresa tra due strati di terreno impermeabili e dovranno essere convenientemente protetti dalle infiltrazioni di acqua superficiale.

L'acqua dovrà essere attinta a mezzo pompa, non essendo ammesso l'uso del secchio mobile.

I pozzi dovranno distare almeno m. 20 da pozzi neri o da depositi di letame o di altre immondizie.

Prima dell'erogazione, l'acqua dovrà essere dichiarata potabile dal laboratorio provinciale d'Igiene e Profilassi.

Art. 60

Chiusura coatta di pozzi o cisterne

Il Sindaco dietro parere o relazione dell'Ufficiale Sanitario potrà in qualunque tempo ordinare la chiusura di pozzi o cisterne di acqua inquinata, come pure potrà ordinar e verifiche e analisi per accertare lo stato e la natura dell'acqua stessa.

Art. 61

Apertura al pubblico di pozzi privati

In tempo di epidemie o di malattie contagiose, il Sindaco, ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà ordinare che i pozzi di acqua potabile di ragione privata siano aperti al pubblico.

Art. 62

Acquedotto Municipale

Negli acquedotti municipali non potranno essere fatte riparazioni o modificazioni, o lavori di sorta, se non dal personale municipale e per espressa disposizione dell'autorità Comunale.

Nessuno potrà avere unità di acqua potabile senon previa domanda e concessione.

Le norme tutte che disciplinano il servizio del fontaniere municipale ed il servizio di erogazione di acqua potabile a privati sono stabilite nell'apposito speciale regolamento.

CAPO II°

Pubblici Lavatoi

Art. 63

Divieto di lavaggio in acque inquinate

E' proibito lavare biancheria od altri indumenti in acque luride e comunque inquinate.

Art. 64

Costruzione di pubblici lavatoi

I lavatoi pubblici saranno costruiti a più scomparti ciascuno dei quali avente una bocca di entrata e una di uscita di acqua.

L'acqua di alimentazione dei lavatoi non deve avere già servito ad altri usi domestici, agricoli o industriali.

L'acqua di rifiuto non sarà immessa in canali d'acqua destinati ad uso potabile o domestico o per l'alimentazione di lavatoi pubblici o per la lavaggio di erbaggi o di altro materiale alimentare per l'uomo e per gli animali.

Art. 65

Abbeveratoi pubblici

I pubblici abbeveratoi per animali debbono essere tenuti costantemente puliti.

Essi saranno costruiti a scomparti multipli, di facile lavaggio.

Attorno ad essi è inibito il lavaggio degli animali e dei veicoli.

L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi non potrà servire per alimentare i pubblici lavatoi, ne per altri usi domestici.

Art. 66

Divieto d'uso di pubblici lavatoi.

Durante le epidemie ed in qualsiasi caso di malattie contagiose è severamente vietato di lavare biancheria ed indumenti di ammalati, o sospetti nei lavatoi pubblici, ma invece lo si dovrà fare in particolari recipienti e nelle singole abitazioni, previa disinfezione da farsi secondo le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario.

In questo caso si disperderanno i detriti in apposite fosse.

CAPOXXX°

GHIACCIO E GELATI

Art. 67

Licenza per vendita del ghiaccio

I venditori di ghiaccio dovranno munirsi di apposita licenza dell'Ufficiale Sanitario Comunale, al quale indicheranno la provenienza del ghiaccio ed il luogo destinato alla produzione ed alla vendita.

Art. 68

Ghiaccio ad uso industriale e ad uso alimentare

I venditori di ghiaccio, i conduttori di trattorie, di caffè, di birrerie, ecc. dovranno tenere in recipienti separati il ghiaccio per uso industriale e quello che invece è stato chimicamente e batteriologicamente dichiarato puro e che serve ad uso alimentare.

Soltanto questo ultimo potrà essere tenuto nei locali di esercizio.

Sul primo dovrà apporsi il cartello indicante che il ghiaccio si vende per uso industriale.

Art. 69

GELATI

Coloro che nel Comune intendano preparare a vendere gelati devono farne dichiarazione scritta all'Ufficiale Sanitario, specificando le materie di confezione, il luogo di produzione e quello di vendita.

Nella confezione di gelati di frutta è vietato l'impiego di essenze sintetiche, di coloranti artificiali anche innocui, e di sostanze edulcheranti diverse dal saccarosio.

CAPO° IV°

SALUBRITA' GENUINITA' DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

SEZIONE 1° NORME GENERALI

Art. 70

Divieto di vendita di sostanze nocive

E' assolutamente vietato a chiunque la vendita di qualsiasi

Art. 70

sostanza ad uso di cibo, bevanda o condimento che possa essere insalubre e nocivo.

E' altresì vietata la vendita di cibi e bevande che non rispondano per sostanza equalità alla denominazione con la quale sono designati richiesti o che siano stati spogliati, anche solo in parte, delle proprie sostanze nutrienti o mescolate con materie di qualità inferiore.

Qualora la legge consenta tali manipolazioni, dovrà esserne fatta indicazione palese con apposite targhe.

Per quanto concerne la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande si intendono qui riportate tutte le norme previste dalla legge 30/4/62, n. 283.

Art. 71

Requisiti per la vendita

La frutta e verdura dovranno essere vendute in locali distinti e separati dagli altri generi alimentari.

E' vietata la vendita:

- a) di frutta immatura, guasta o comunque alterata;
- b) di erbaggi, fermentati o comunque alterati e di quelli coltivati con concimi infetti;
- c) di funghi malefici o soltanto sospetti, ed anche di quelli mangerecci indicati nella tabella A) quando quando si riscontrino alterati da incipienti fermentazione o soverchiamento ammaccati o contusi e quando sia da molto trapassata l'epoca della maturazione o quando siano invasi da insetti;
- d) di legumi immaturi o invasi da parassiti;
- e) di patate e di altri tuberi colpiti da malattie o germoglianti oppure che abbiano subito la congelazione.

SEZIONE III° -LATTE, LATTICINI, FORMAGGI E BURRO

Art. 72

Latterie

Il latte potrà essere venduto solo nelle latterie.

Chiunque intenda aprire una latteria deve dare domanda al Sindaco, il quale concede l'autorizzazione quando in seguito o ad accertamento dell'Ufficiale Sanitario, risulti che i locali soddisfano alle esigenze dell'igiene.

Detti locali devono avere;

- a) le pareti rivestite di mattonelle smaltate o di altro materiale idoneo per l'altezza almeno di M. 2 dal suolo;
- b) il pavimento di materiale impermeabile;
- c) le finestre e le altre aperture difese da reticelle metalliche e le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;
- d) abbondante acqua di lavaggio ed una cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;
- e) il banco per la vendita di marmo o di altro materiale impermeabile e facilmente lavabile;

I locali destinati ad esercizio delle latterie, non possono in alcun caso essere adibiti ad abitazione.

Art. 73

Vaccherie

Chiunque intenda aprire una vaccheria per la produzione del latte destinato al consumo diretto, deve ottenere l'autorizzazione da parte del Sindaco, il quale la rilascerà; dopo accertato, per mezzo dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, secondo le rispettive competenze, le condizioni igieniche dei locali, degli attrezzi, lo stato sanitario del personale addetto e del bestiame.

Art. 74

Latte

Il latte lesso in commercio, oltre che essere genuino ed integro deve corrispondere ai seguenti requisiti:

- peso specifico tra 1,029 o 1,034 a + 15° C.;
- grasso non inferiore al 3%;
- residuo secco magro non inferiore al 9%;

Art. 75

Recipienti

I recipienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

In ogni caso devono essere muniti di adatto rubinetto dal quale deve esclusivamente aver luogo la vendita del latte essendo rigorosamente vietato attingere o versare il latte dalla bocca del recipiente.

Art. 76

Norme integrative

Per quanto altro non è previsto nella presente sezione e per quanto riguarda gli animali lattiferi ed il loro ricovero, la mungitura, filtrazione e refrigerazione del latte, nonché la raccolta e trasporto del medesimo, il latte di asina, di capra e di pecora e quello reintegrato

Art. 77

Burro

La denominazione "burro" è riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca.

Al prodotto ottenuto dal latte di animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro" purchè seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte.

E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro contenente materie estranee o agenti di conservazione diversi dal sale comune.

Art. 77

Il burro destinato al consumo diretto o all'industria alimentare, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto in peso di materia grassa non inferiore all'82%.

Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita o ceduto esclusivamente preparato in confezioni originali ed intere, di peso netto non superiore ad un Kg. e contenuto in involucri non manomissibili presentanti le caratteristiche previste dall'art. 4 della legge 23/12/56, n. 1562.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme della predetta legge.

Art. 78

Formaggi

Il nome di "formaggio" o "cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero, parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.

La denominazione "formaggio pecorino" è riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora.

Chiunque intenda produrre o mettere in commercio formaggi, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Comunale.

Il formaggio deve essere posto in vendita con l'indicazione del suo contenuto in materia grassa.

Chiunque fabbrica o pone in commercio formaggi, cui siano aggiunti grassi estranei, deve indicarli col nome di "formaggio margarinato" e tale indicazione deve risultare, oltrechè dagli atti commerciali, da apposita ~~etichetta~~ ^{etichetta} all'esterno dell'esercizio.

"I Formaggi margarinati" debbono essere in pasta dura e in forme non superiori a 14 Kg. e colorate esternamente in rosso.

Art. 79

Latticini

E' proibita la vendita di latticini, come siero, ricotta, ecc. preparati con latte insalubre, comunque alterati o contenenti sostanze nocive.

Art. 80

Preparazione del latte

Chiunque intenda produrre o mettere in commercio; crema, panna montata e analoghi, yogurt, giuddu, kefir e analoghi, latte in polvere o in blocchi, latte condensato, conserve di latte umanizzato, maternizzato e analoghi prodotti, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Il latte naturale condensato deve essere contenuto in recipienti di capacità non superiore ad un chilogrammo.

Nell'autorizzazione saranno stabilite le norme igieniche da osservare nella produzione e nel commercio di dette preparazioni.

Art. 81

Latte condensato in tutto o in parte scremato

La produzione del latte condensato in tutto o in parte scremato deve destinarsi esclusivamente alle industrie.

Ne è consentito l'inscatolamento in recipienti la cui capacità massima non superi i venti chilogrammi.

Ogni recipiente contenente latte condensato in tutto o in parte scremato deve portare la dicitura: "latte scremato destinato ad uso industriale", o "parzialmente scremato destinato ad uso industriale", scritta, in modo evidente ed indelibile, con caratteri non inferiori a quelli maggiori riportati sulle etichette.

La produzione di tale latte è subordinata all'approvazione del Ministero della Sanità/?

SEZIONE IV° -CEREALI, FARINE PANE, PASTE ALIMENTARI

Art. 82

Cereali

E' vietata la vendita di cereali:

- a) oliati, umidi, contenenti dolla o sostanze minerali estranee;
- b) imbrattati da semi di specie che rendono le farine nocive o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come il lolio, il niello, il rafano selvatico, il rinanto ecc.;
- c)) invasi da crattogame, come la segala cornuta, il carbone, il verde del granoturco, la volpe o ruggine;
- d) guasti da parassiti animali, alterati per processi fermentativi o comunque avariati;

I grani impuri od avariati che si vogliono vendere per l'alimentazione degli animali domestici o per uso industriale, debbono essere annunciati come tali.

Art. 83

Granoturco

E' vietata la vendita del granoturco immaturo o la somministrazione in qualsiasi forma, e di quello non bene essiccato, ammuffito, ed in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina.

Art. 84

Farine

E' proibita la vendita di farine:

- a) ottenute da cereali impuri o avariati;
- b) mescolate con sostanze minerali quali allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso o comunque falsificato con polveri estranee;
- c) alterate per fermentazione o inacidimento.

Art. 84

Gli sfarinati destinati al commercio possono essere prodotti soltanto nei tipi e con le caratteristiche indicate nel Decreto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione in data 18/11/1953(2) è cioè:

- a) farine di grano tenero:

tipo	acqua massima	caratteristiche su 100 parti di sostanza secca		
		ceneri massimo	cellulosa massimo	glutine secco minimo
tipo 00	14,5%	0,50	----	7
" 0	14,5%	0,65	0,15	9
" 1	14,5%	0,80	0,30	10
" 2	14,5	0,5	0,50	10

Nelle farine tipo 1 e 2 le ceneri non possono contenere più dello 0,30% di parte insolubile in acido cloridico.

E' consentita la produzione di "graniti" di "grano tenero" le cui caratteristiche corrispondono a quella delle farine 00 e tipo 0;

- b) sfarinati e semolati di grano duro;

tipo	acqua max.	caratteristiche su 100 parti di sostanza secca.		
		ceneri max.	cellulosa max.	sostanze azotate max.
tipo 0	14,5%	0,85	0,45	11
" 1	14,5%	1	0,60	11,5
" 2	14,5	1,20	0,90	12
" 3	14,5	1,90	1,15	12

detti tipi e caratteristiche non concernono gli sfarinati di provenienza estera, per i quali valgono le caratteristiche di origine.

Gli sfarinati debbono all'uscita dal molino e sino al momento del loro impiego essere contenuti in sacchi piombati o comunque sigillati, recanti il cartellino sul quale sia impresso il nome del molino produttore e del tipo di sfarinato secondo la denominazione di cui sopra.

Art. 84

E' consentita la produzione e l'immissione in commercio della farina di grano tenero a resa integrale per il relativo impiego nella confezione del pane integrale.

Tale farina deve essere denominata "farina integrale di grano tenero" ed avere un massimo del 14,5% di acqua, un massimo di ceneri di 1,80% di sostanza secca ed un massimo di cellulosa di 1,80%.

Art.85

Macinazione

L'esercizio dell'industria della macinazione è disciplinato dalle norme contenute nella legge 31 luglio 1956, n.286.

Art.86

Panificazione

L'esercizio dell'industria della panificazione è disciplinato dalle norme contenute nella legge di cui all'art. precedente.

Art.87

Vendita del pane

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle ditte in possesso della licenza commerciale contenente la voce "pane".

E' vietata la vendita di pane non lavorato secondo le buone regole dell'arte e a non giusta cottura, che sia male lievitato, fermentato ammuffito o comunque alterato o preparato con farine di cui è vietato il commercio.

Le ditte che vendono il pane promiscuamente ad altri generi devono provvedere alla conservazione di esso in appositi scaffali o vetrine separate da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati fatta eccezione per quelli coperti.

E' consentita la consegna del pane a domicilio del consumatore purchè il prodotto sia chiuso in sacchetti di tela o di carta resistente con scritto sopra il nome dell'ordinatario.

Art.88

Norme relative alla fabbricazione del pane e caratteri del medesimo

Il contenuto di acqua nel pane è stabilito dal Decreto A.C.A. 18/11/1953 come in appresso:

pezzatura fino a 80 gr.	percentuale di acqua massima	26%
" da 80 " 130 gr.	" " " "	28%
" da 150 " 250 gr.	" " " "	29%
" da 300 " 500 gr.	" " " "	32%
" da 600 " 1000 gr.	" " " "	35%
" da tre 1500 gr.	" " " "	40%

Per le pezzature di peso intermedio fra quelle sopraindicate, il contenuto massimo di acqua è quello che risulta dalla interpolazione dei due valori limite.

Il tipo e le caratteristiche analitiche del pane debbono identificarsi con quelle delle farine tipo 0, tipo 1 e tipo 2.

Non è consentito l'impiego delle farine tipo 00 nella panificazione; queste farine possono essere impiegate esclusivamente nella preparazione dei prodotti dolciari e dietetici, dei grissini e dei tipi di pane previsti dagli articoli 12 e 13 del regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1932, n. 904.

Non sono consentite miscele fra i diversi tipi di farine.

E' tollerata una maggiorazione di 0,05 del contenuto di ceneri delle farine impiegate nella produzione del pane.

Il pane prodotto con farina integrale di grano tenero deve essere denominato "pane integrale".

E' consentito l'impiego di farine di grano duro tipo 3 nella produzione del pane.

Le caratteristiche analitiche di tale pane debbono identificarsi con quelle della farina di grano tenero tipo 3.

Art.89

Panifici

I locali di deposito di farine, gli attrezzi e suppellettili dei panifici dovranno essere asciutti e puliti, ben areati ed illuminati.

E' prescritto il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto ed è fatto obbligo della dotazione di una impastatrice meccanica.

L'acqua impiegata per la panificazione dovrà essere riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario, qualora questa non sia attinta dal pubblico acquedotto.

Art.90

Pasta alimentare

E' vietato il commercio di pasta alimentare invasa da parassiti o comunque guasta, alterata con sostanze eterogenee o tinta con colori nocivi.

E' altresì vietata la vendita di pasta fabbricata con farine guaste o comunque nocive con farine di qualità inferiori a quella di frumento/

Le paste alimentari poste in commercio debbono avere a mente del Decreto A.C.A. 18/11/53 le seguenti denominazioni, corrispondenti ai tipi di sfarinati e semolati impiegati nella loro fabbricazione, e debbono rispondere ai seguenti requisiti:

denominazione	acqua max.	acidità in gradi max. su 100 parti di sostanza secca
tipo 0	12,5%	4
" 1	12,5%	4
" 2	12,5%	5

E' vietato l'impiego di sfarinati, di leguminose e di cereali diversi dal frumento nella fabbricazione della pasta alimentare.

L'utilizzazione di sfarinati di grano duro tipo 3 è consentita alle condizioni stabilite dall'art.5 comma terzo del citato Decreto A.C.A. 18/11/53.

Art. 90

Pasta Alimentare

Gli imballaggi interni, sacchi, casse ecceste, conteneti la pasta, debbono recare un cartellino sul quale sia impresso il nome del pastificio produttore, del tipo di pasta secondo la denominazione di cui sopra, del tipo e della qualità di sfarinati impiegati, giusta le specificazioni di cui all'art. 6 del Decreto sopracitato.

Art. 91

Prelevamento di campioni

Per il prelevamento di campioni e per l'esecuzione delle analisi degli sfarinati di grano, del pane e della pasta con essi prodotti, si applicano le norme contenute nel D.M. 26/5/1945.

SEZIONE V° -CONSERVE ALIMENTARI

ConsERVE e sciroppi di frutta

Art. 92

ConsERVE alimentari

Nella preparazione di conserve di pomodori è vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi.

Le conserve alimentari poste in commercio debbono portare impressa sul recipiente l'indicazione della qualità del peso della composizione e della denominazione della ditta.

Art. 93

ConsERVE di frutta

I nomi di "conserve di frutta", di "marmellata" e di "gelatina" sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi di frutta, con o senza aggiunta di saccarosio, sino a consistenza pastosa, o fin o a che il prodotto si rapprenda o dolcifici per raffreddamento.

Sui recipienti debbono sempre indicarsi il nome o i nomi delle sostanze di cui sono composte.

Art. 93

E' vietata la vendita di conserve di frutti alterati, contenenti sostanze edulcoranti sintetiche "saccarina, dulcina, ecc.", sostanze estranee, aromi artificiali, ovvero colorate con sostanze diverse da quelle del frutto, salvo che non si tratti di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R.D. 30/10024, n.1938, atte a ripristinare il colore perduto durante la lavorazione ed a condizione che sui recipienti sia impressa l'indicazione "colorata con colori consentiti dalle disposizioni di legge.

Art. 94

Sciroppi di frutta

Il nome di "sciroppi di frutta" è riservato al prodotto ottenuto dalla concentrazione dei succhi di frutta, con o senza aggiunta di saccarosio.

E' permessa la vendita di sciroppi artificiali purchè non contengano sostanze o colori nocivi e purchè siano venduti sotto l'indicazione di "Sciroppi Artificiali".

Per quanto concerne la disciplina igienica della produzione e della vendita delle conserve alimentari e degli sciroppi di frutta si intendono qui riportate le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283..

SEZIONE VI° COLONIALI - CONFETTURE- MIELE.

Art. 95

Caffè

La denominazione "caffè" è riservata esclusivamente ai semi dell'albero di caffè, che abbiano subito o meno la torrefazione o la macinazione.

E' proibita la vendita:

- a) del caffè crudo in grani colorati con sostanze nocive;
- b) del caffè torrefatto o macinato, che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o estranee.

Art. 95

E' altresì vietato impiegare nella torrefazione del caffè od in operazione successive sostanze estranee, come pure è vietato aggiungere, per aumentarne il peso, acqua al caffè torrefatto, il quale non potrà essere posto in vendita quando conservi una percentuale di umidità superiore al 5%.

E' consentito l'impiego di olio di vasellina nella torrefazione del caffè, però in misura tale che il caffè torrefatto non contenga, peso più dello 0,5% dell'olio predetto.

Art. 96

Surrogati del caffè

I surrogati del caffè non debbono contenere sostanze nocive e possono essere poste in vendita soltanto se portino, sull'involucro, l'indicazione della loro composizione.

Art. 97

Thè

E' proibita la vendita di "thè" "fogli di thea chinensis" colorato artificialmente, sofisticato con foglie estranee o con materie minerali; di the anche parzialmente esaurito o avariato e la vendita di nome thè di fogli di altre piante.

Art. 98

Cacao

Il nome di "cacao" è riservato ai semi dell'albero di cacao che abbiano subita o no la torrefazione, mondatura e frantumazione.

La denominazione di cacao con l'aggiunta di termini: in polvere o polverizzato, alimentare, o di termini similari, è riservata al prodotto ottenuto mediante la macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati dai germi.

Il cacao in polvere non deve contenere più del 7% in generi.

La denominazione di "cacao solubile" è riservata al cacao polverizzato e reso solubile col trattamento con carbonati alcalini, con vapori, o con altri procedimenti similari.

Art. 98

Il cacao solubile non deve contenere più del 7% di ceneri, oltre il 3% di carbonati alcalini.

Il cacao in polvere ed il cacao solubile non debbono contenere:

- a) sostanze estranee alla composizione del prodotto;
- b) gli elementi della corteccia di seme;

Il tenore in sostanza grassa "burro di cacao" del cacao in polvere e del cacao solubile non può essere inferiore al 20%.

La vendita del cacao che comunque non corrisponda alle prescrizioni suddette, è vietata.

E' ammessa la vendita del cacao in polvere miscelato con zuccheri ed aromi purchè la percentuale di zucchero non superi il 65% del totale.

Art. 99

Cioccolato

La denominazione di "cioccolato" è riservata al prodotto composto esclusivamente di cacao e zucchero con o senza aggiunta di burro di cacao o di aromi.

Il tenore di zucchero "saccarosio" non deve essere superiore al 75% e quello della sostanza grassa "burro di cacao" non inferiore al 16%.

E' tollerata la presenza di zuccheri diversi dal saccarosio purchè in misura non eccedente il 5% della qualità di zucchero impiegata.

E' permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate nel precedente comma.

Tali cioccolati dovranno essere venduti con denominazione che indichino la natura dei costituenti, come ad esempio:

- cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, cioccolato alle noci, cioccolate alle mandorle, alla crema, al liquore, cioccolato al caffè e simili.

Il cioccolato al biscotto è permesso purchè il biscotto sia intero o in pezzi;

Art. 99

E' vietato l'uso dei semi comunque dannosi, quali ad esempio le noci di anocardio.

Il cioccolato con cui detti tipi sono preparati deve in ogni caso corrispondere alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo.

Art. 100

Surrogati di cioccolato

Il cioccolato preparato con aggiunta di qualsiasi farina, o di focoli o di sostanze grasse estranee diverse dal burro di cacao, di arachidi o di altri semi oleosi che non siano le noci, le nocciole; le mandorle, di zuccheri diversi dal saccarosio in quantità superiore a quella nell'articolo precedente, o comunque di sostanze diverse da quelle nominate nello stesso articolo, deve essere venduto sotto la denominazione di "surrogato di cioccolato".

La denominazione di surrogato di cioccolato deve essere impressa sul prodotto, nelle sue varie forme, sulle etichette e sugli involucri in modo evidente ed in ogni caso la parola "surrogato" deve essere stampata con caratteri non meno visibili di ogni altra parola o denominazione contenuta sul prodotto o sull'etichetta.

Art. 101

Droghe e spezie

E' vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono venduti, o che siano avariate, esaurite, o in qualunque modo alterate o falsificate.

Art. 102

Zucchero

Sotto il nome di zucchero è considerato solo quello estratto dalla canna da zucchero o dalla barbabietola, che contenga più del 5% di zucchero ruduttore.

E' proibita la vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarosio od altre sostanze organiche minerali.

Art. 103

Confetture

E' vietata la vendita di confetti e di preparati zuccherini:

- a) colorate con sostanze nocive;
- b) dolcificati con saccarina o altre sostanze diverse dallo zucchero;
- c) contenenti minerali, sostanze vegetali alterate ed altre impurità;
- d) alterati o contenenti composti tossici;

E' pure vietata la vendita di canditi alterati o aventi un colore diverso da quello del frutto o dolcificati con sostanze diverse dallo zucchero e contenenti materie estranee.

Art. 104

Dolci

E' proibita la vendita di dolci fabbricati con cereali di cui non è consentito il commercio o che siano colorati con sostanze nocive.

Art. 105

Miele

E' proibita la vendita del miele alterato o naturalmente nocivo, sofisticato con acqua, zucchero di fecola, melasse, destri-
na, saccarina, o con altre sostanze organiche minerali.

SEZIONE VII°-BEVANDE

Art. 106

Vino

Il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita, in presenza o in assenza di bevande.

Sono considerati non genuini tutti i vini che non corrispondano alla precedente definizione, compresi quelli ottenuti con uve secche e quelli preparati mediante la fermentazione di soluzioni zuccherine o in presenza di fecce di vino o di vinacce di uva.

Art. 106

Vino

La produzione a scopo di commercio, il commercio e la vendita di vini non genuini sono vietati.

Nella vinificazione e nella conservazione dei vini sono consentite oltre alle pratiche di igiene (travasi, filtrazioni), le manipolazioni indicate nell'art. 48 del R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1361.

Art. 107

(Aceto)

Il nome di "aceto" o di "aceto di vino" è riservato al prodotto ottenuto con la fermentazione acetica di vino, che contenga almeno il 4% di acido acetico, senza alcuna aggiunta di sostanze coloranti, anche se non nocive di altre sostanze.

Art. 108

E' vietato:

- a) vendere liquori contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici; materie coloranti nocive, alcool metilico, acido picrico, gomma gutta o droghe medicinali a dose di rimedio;
- b) vendere con nome di "tintura od essenza di....." e simili, se guiti o dal nome specifico, una sostanza diversa o che non sia costituita interamente da quella designata col nome specifico stesso.

Art. 109

Birra

E' vietato vendere, ritenere per vendere o somministrare ai propri dipendenti:

- a) birra fabbricata con altra materia prima che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo, il lievito o fermenti selezionati;
- b) birra colorata con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto;
- c) birra cui siano aggiunte per chiarirla, conservarla o per altro scopo, sostanze estranee e nocive, quali

Art. 109

i solfiti, l'acido borico, l'acido ossalico e la glicerina.

Sono altresì vietate le pompe per birra contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto con il liquido.

Art. 110

Acque gassate e bibite analcooliche

Sono considerate acque gassate:

- a) l'acqua di selts, la cui denominazione è riservata alle acque potabili rese soprasature di anidride carbonica;
- b) l'acqua di soda, la cui denominazione è riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio rese soprasature di anidride carbonica.

Art. 111

Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie o in altri recipienti a chiusura ermetica; preparate con acqua potabile o acque minerali naturali contenenti una o più delle seguenti sostanze:

- a) succo di frutta;
- b) infusi estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzati;
- c) essenze naturali;
- d) saccarosio;
- e) acido citrico, acido tartarico.

Il saccarosio può essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10%.

L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1%.

Art. 112

Circa i locali di lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche e del personale addetto s'intendono qui riportate tutte le norme previste col D.P. 19/5/1958, n. 719.

Art. 114

Depositi di acque minerali

L'autorizzazione ad aprire un deposito di acque minerali è rilasciata dal Sindaco, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficiale Sanitario.

Le acque minerali devono essere conservati in locali a riparo dalla luce e da sorgenti di calore; devono essere controllate le relative etichette e l'autorizzazione Ministeriale per la messa in vendita; devono essere prelevati frequentemente campioni per certificare se l'acqua minerale conservi le caratteristiche, o se, per cattiva conservazione, questa si sia trasformata in una bevanda guasta o insalubre.

SEZIONE VIII° - SAPONI, DA TUAILETT. e DA BUGATO COSMETICI

Art. 115

Saponi da Toailetta

Nella preparazione dei saponi è vietato l'impiego di coloranti organici o inorganici, i quali contengono arsenico; antimonio, bario, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, marmo e derivati del cianogeno.

A mente dell'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 308, i saponi posti in commercio sotto la denominazione di "saponi, neutri" saponi neutri per neonati, saponi medicinali, devono avere reazione neutra e non devono contenere resine, né materiali di carica o indurimento.

Art. 116

Saponi da bucato e detersivi

La produzione ed il commercio di saponi e dei detersivi sono regolati dalla legge 12/5/1950, n. 308.

La vendita di saponi e dei detersivi è consentita anche nei negozi di generi alimentari a condizione che i suddetti prodotti siano collocati in scaffalature idonee e lontani dai generi alimentari.

Art. 117

Cosmetici e tinture

I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate per tingere i capelli e la barba debbono essere confezionati in recipienti portanti l'indicazione della ditta fabbricante, oppure di quella venditrice, e, se contengono sostanze velenose, devono portare sull'etichetta l'esatta indicazione del contenuto, oltre ad una striscia gialla con le parole "può essere nocivo" stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm.

Art. 118

Usò di cosmetici per la permanente a freddo

L'uso dell'acido tioglicolico per la permanente a freddo è consentito alle seguenti condizioni:

- a) il contenuto di acido tioglicolico nel prodotto impiegato non deve superare il 6%
- b) è imposto l'uso dei guanti ai lavoratori che lo maneggiano.

SEZIONE IX - CARTA DA INVOLGERE - COLORI - OGGETTI DI GOMMA -
SUPPELLETTILI DA CUCINA

Art. 119

Carta da involgere

Non possono usarsi, nella colorazione della carta per le materie alimentari colori ritenuti nocivi a termini del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1038 e del Decreto A.G.I.S. 23 dicembre 1957 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 9 gennaio 1956, N. 6.

La carta destinata ad involgere generi alimentari, specialmente quelli da consumarsi senza previo lavaggio, deve essere conservata al riparo della polvere e dei contatti del pubblico.

E' vietato negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite o altre materie che si prestino a frode nel peso ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Art. 120

Colori nocivi alla salute.

E' vietato l'impiego delle materie coloranti comprese nell'elenco dei colori nocivi approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 250 del T.U. delle leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 42165, nella preparazione delle sostanze alimentari o delle bevande e per la preparazione delle stoffe, tappezzerie; giocattoli, carte destinate ad involgere sostanze alimentari o altri oggetti di uso personale o domestico.

Art. 121

Oggetti di gomma

E' vietato di vendere o tenere per vendere oggetti di gomma, caoutchout, per uso di giocattoli, anelli di dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco, antimonio, arsenico od altri metalli nocivi.

Art. 122

Poppatoi

E' vietato importare, fabbricare, vendere o tenere per vendere:

- a) poppatoi a tubo nonchè parti staccate di essi destinati a comporli;
- b) succhiatoi per bambini, non formati di gomma elastica piena.

La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoni per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nella Repubblica o importati, non devono contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altre sostanze nocive.

Gli oggetti di gomma predetti debbono portare l'indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

Art. 123

Suppellettili da cucina

E' vietato vendere o tenere per vendere suppellettili da cucina e da tavola o qualsiasi altro oggetto:

- a) fatti di piombo o di zinco o con leghe contenenti più del 10% di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
- b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1%;
- c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato, che messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1% di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido ;
- d) fatti di rame ed ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra o saldati con lega di stagno e piombo contenenti di quest'ultimo più del 10%.

SEZIONE X CARNI ANIMALI DA CORTILE SELVAGGINA

PESCIACROSTACEI MOLLUSCHI

Art. 124

Richiamo al regolamento di polizia veterinaria

Per quanto riguarda la disciplina della macellazione, dello spaccio e lavorazione delle carni fresche, degli insaccati, delle carni in scatola; della vendita al consumo, degli animali da cortile e della selvaggina, dei pesci, crostacei e molluschi, e la relativa azione di controllo dell'autorità Sanitaria si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria vigente.

TITOLO V°

LOTTA CONTRO LE MOSCHE

Art. 125

Disposizioni generali

Oltre alle norme contenute nel Titolo III, si osserveranno per la lotta contro le mosche, le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 126.

Spacci di sostanze alimentari

In qualsiasi spaccio di sostanze alimentari, gli alimenti devono essere conservati con grande pulizia e protetti dalle mosche.

Art. 127

Scuderie, stalle e concimaie

E' assolutamente vietato tenere, nell'interno della città ed agglomerati urbani, ovini, bovini, suini, equini, gallinacci, e conigli.

Le stalle rurali, adibite a più di due capi adulti; debbono essere dotati di una concimaia, atta ad evitare disperdimenti di liquidi, avente platea impermeabile e bottino di raccolta dei liquami.

Tali stalle devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformemente alle predisposizioni emanate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Chiunque tiene in servizio una stalla è tenuto o a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame: ed a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Art. 128

Depositi di pollame

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, concede la licenza di tenere depositi di animali da cortile vivi, a scopo di industria o di commercio nell'agglomerato urbano, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potervi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Non si potranno tenere polli od altri volatili a scopo di allevamento domestico ~~nell'interno~~ nei cortili delle case, o in luoghi ove possano recare danno alla salute degli abitanti delle case vicine.

Art. 129

Esercizi Pubblici

Negli esercizi pubblici di cui all' art.86 del T.U.delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1928, n. 773, comprese le latterie, oltre le prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono osservarsi le seguenti norme:

-a) i locali nei quali si tengono, conservano, o preparano cibi o bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, conforme alle prescrizioni date dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Ufualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse devono essere i cibi in genere e le bevande preparate che si espongono in mostra;

-b) le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola, devono esser tenuti al riparo dalle mosche;

-c) i locali tutti, compresi i retrobbttega, devono essere mantenuti puliti, i rifiuti e le spazzature devono essere raccolte a norma dell'art.48, le biancherie sudicie devono essere tenute in recipienti chiusi.

Art. 130

Spacci di generi alimentari

Negli spacci di vendita al pubblico i generi alimentari, all'ingrosso o al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il pane, le paste i dolci, le frutta, le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura o lavaggio e dipellimento; o simile devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera delle mosche, con l'impiego di uno dei mezzi come campane di vetro o plastica, retine metalliche, veli, ventilatori ed altri congegni adatti alle scopo stabiliti caso per caso dall'Ufficiale Sanitario;

art. 130

- b) è vietata l'esposizione all'aperto fuori dello spazio, delle sostanze di cui al precedente punto a);
- c) i locali tutti adibiti alla vendita e i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti a norma dell'art. 48 del presente regolamento.

Art. 131

Venditori ambulanti

I venditori ambulanti indicati nell'art. precedente, siano essi ambulanti o a posto fisso, o in chioschi o in banchette o simili, devono uniformarsi alle norme contenute nel punto a) dell'art. 130 per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi contemplati, contro inquinamenti ad opera delle mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui alla lettera c) del precedente articolo 130.

Art. 132

Stabilimento di sostanze alimentari

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono osservarsi le seguenti norme:

- a) le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;
- b- i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di lavorazione, che non sia possibile asportare giornalmente, devono essere protetti dall'invasione delle mosche.

I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche sono indicati dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 133

Istituto di ricovero e di cura e collettività

Gli Istituti di ricovero e di cura, pubblici e privati, nonché la collettività in genere devono:

- a) proteggere contro inquinamento ad opera delle mosche; le dispense, le cucine ed i locali comunque destinati alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti;
- b) proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine e le camere mortuarie, nonché i locali destinati a ricovero a cura dei malati di malattie infettive;
- c) attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere fornite in ogni aula, di un esemplare di un cappello di propaganda per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle Finanze(Provviditorato Generale dello Stato)/.

TITOLO VI°

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

CAPO I°

Malattie infettive dell'uomo

Art. 134

Denuncia delle malattie infettive

I medici condotti e gli altri medici esercenti nel Comune e qualsiasi Sanitario che, nell'esercizio della sua funzione è venuto a conoscenza di un caso di malattia diffusiva ed infettiva, o sospetto di esserlo, pericoloso per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'Ufficiale Sanitario.

Art. 135

Malattie infettive e diffuse

Le malattie infettive e diffuse che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari sono indicati nell'art. 1 del D.M. 23 aprile 1940 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 23/5/40 n. 119 , pag. 1864, mod. con i Decreti dell'alto Commissariato Per l'Igiene e la Sanità Pubblica 13/10/47(Gazz.Uff.n.282 del

Art. 136

Disinfezioni

E' obbligatoria la disinfezione della stanza in cui giace l'ammalato e degli oggetti di cui fece uso.

Gli indumenti personali e gli oggetti usati dal malato, potranno anche su ordine dell'Ufficiale Sanitario, essere distribuiti mediante combustione.

La disinfezione e l'abbracciamento degli oggetti si eseguono da speciali incaricati del Comune, sotto la direzione dell'Ufficiale Sanitario.

Tutte le spese relative alla operazione di cui al precedente comma sono a carico del Comune.

CAPO II°

VACCINAZIONI

Art. 137

Vaccinazioni antivaiose e anti-fifeteriche

Sono obbligatorie le vaccinazioni antivaiose e antidi-feteriche che saranno eseguite associate nell'anno successivo a quello di nascita.

La vaccinazione antivaiose deve essere riportata nel semestre successivo quando abbia avuto esito negativo.

Sono esclusi da tale obbligo i bambini che, da certificato medico, risultino in condizioni di salute da non poter subire le vaccinazioni, le quali dovranno, però essere eseguite nel semestre successivo o appena cessino le ragioni della controindicazione.

E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione antivaiose all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dalla Autorità Sanitaria per il pericolo di diffusione di vaiuolo.

Art. 138

Penalità per trasgressione all'obbligo delle vaccinazioni

Incorrono nelle pene comminate per i trasgressori all'obbligo delle vaccinazioni e rivaccinazioni i padri o la madre o i tutori dei minorenni, il capo famiglia alla quale è affidato un bambino a balia, i direttori dei pii luoghi in cui siano ricoverati i bambini orfani o illegittimi non riconosciuti dai genitori, finché

il bambino è affidato alle loro cure.

Art. 139

Esecuzione delle vaccinazioni

Nel comune vengono indette due sessioni ordinarie gratuite di vaccinazioni antivaiose e antidifteriche, rispettivamente in primavera ed in autunno, e le operazioni vaccinali avranno luogo ad opera dei medici condotti negli ambulatori Comunali, nei giorni nelle ore fissate con apposita ordinanza del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

I medici privati possono eseguire le vaccinazioni a cura delle famiglie dei bambini.

Di ciascun trattamento deve essere data dal medico notizia per iscritto all'Ufficiale Sanitario, con l'indicazione del nome cognome paternità, data e luogo di nascita del bambino, provenienza della vaccino, metodo impiegato e numero delle applicazioni eseguite.

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme della legge 6/6/39n.891, e quelle del Decreto 7/marzo 1940, pubblicate sulla (Gazzetta Ufficiale) n. 88 del 13/4/1940, pag. 1351.

Art. 140

Registro delle vaccinazioni

A cura dell'Ufficio di stato civile verrà tenuto un completo registro ed uno schedario dei vaccinandati o dei rivaccinati che verranno consegnati, nei periodi di vaccinazione, all'Ufficiale Sanitario per l'iscrizione dei vaccinati.

I medici condotti o liberi esercenti nel Comune sono tenuti a denunciare all'Ufficiale Sanitario, entro 15 giorni, tutte le vaccinazioni privatamente eseguite ed il loro esito.

In fine di ciascun semestre solare l'Ufficiale Sanitario verificherà se tutti i soggetti all'obbligo della vaccinazione furono vaccinati, denunciando al Sindaco, per i provvedimenti opportuni, i contraventori.

Art. 141

Vaccinazioni antitifiche

La vaccinazione antitifica è obbligatoria:

- a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia e di pulizia degli ospedali ed in genere degli istituti e delle case di cura sia pubblici che privati;
- b) per le persone addette ai servizi di disinfezione alle lavanderie pubbliche ed al trasporto dei malati, anche se dipendenti da istituzioni private;
- c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte;
- d) per il personale di cui all'art. 46 del presente regolamento;
- e) negli altri casi di necessità di cui all'art. 2 del Decreto 2 dicembre 1926, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1926.

Art. 142

Vaccinazioni antipoliomelitiche

Le vaccinazioni antipoliomelitiche saranno gratuitamente praticate, presso l'Ufficio Sanitario Comunale secondo gli orari che saranno fissati dall'Ufficiale Sanitario.

I genitori e gli aventi la patria potestà, i quali desiderano iscrivere agli asili ed alle scuole materne i propri bambini, dovranno documentarne la subita vaccinazione antipoliomelitica, a mezzo di certificato dell'Ufficiale Sanitario.

In caso contrario, dovranno dichiarare per iscritto che non hanno ritenuto di assoggettare alla vaccinazione i propri bambini oppure presentare una attestazione medica dell'Ufficiale Sanitario, comprovante l'esistenza di contro indicazioni.

Art. 143

Sanzioni contro i non vaccinati

Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche e private o agli esami ufficiali o in istituti di educazione o di beneficenza o in colonie di cura o di svago, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine, od opifici industriali di qualunque natura, se non presenti un certificato dell'Autorità Sanitaria Comunale di aver subito la vaccinazione antivaiolosa e antidifterica nonchè la rivaccinazione antivaiolosa per gli individui che hanno superato l'ottavo anno di età.

I certificati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente dall'Ufficio Sanitario Comunale che sarà a tale uopo provveduto, a spese del Comune, di appositi moduli.

TITOLO VII°

POLIZIA VETERINARIA

Art. 144

Richiamo al regolamento di polizia veterinaria

Per quanto riguarda le misure contro la diffusione delle malattie degli animali si applicano le disposizioni del vigente regolamento Comunale di Polizia Veterinaria.

TITOLO VIII°

POLIZIA MORTUARIA

Art. 145

Richiamo al regolamento di polizia mortuaria

Per quanto riguarda la polizia mortuaria il presente regolamento si riferisce alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale concernente la materia stessa;.

TITOLO X°
DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ

Art. 146

Norme integrative

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le leggi, i regolamenti e qualunque altra norma giuridica in aggiunta o a modificazione di quanto sopra.

Art. 147

Esecuzione di opere

I proprietari saranno tenuti solidamente, salva rivalsa, a compiere tutte le opere prescritte dal regolamento e quelle altre che dal Sindaco venissero ordinate in via straordinaria per ragioni igieniche.

Quando i proprietari non compiono le opere prescritte nel termine che sarà nell'ordinanza stabilito e loro notifiche, esse saranno compiute, per ordine del Sindaco, a spese dell'interessato e, in caso di vari interessati, a spese di quello o di quelli che avranno determinato il procedimento di Ufficio.

Art. 148

Penalità

I contravventori alle prescrizioni del presente regolamento saranno puniti con l'ammenda fino a L. 5.000, quando non si applichino pene stabilite dal T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/ luglio 1934, n. 1265, e in altre leggi.

Art. 149

Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo l'approvazione della G.P.A.

Art. 149 Bis

Tutte le modifiche ed integrazioni del presente regolamento entreranno in vigore 12 mesi dalla data di approvazione.

ORIGINALE



COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria di prima Convocazione

N. 343 Reg. Adunanza del 29 novembre 1974

OGGETTO: Modifica al Regolamento d'igiene.

L'anno millenovecentosettanta quattro addì ventinove

del mese di novembre alle ore 16,30 seguito di determinazione della Giunta

Municipale e previ avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

stra ordinaria di I convocazione in seduta pubblica sotto la presidenza del

Sig. Daga Luigi - Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale

del Comune Luigino Caresta.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i Consiglieri qui di seguito elencati

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. ALBANO Mario	si		16. FANELLI Antonio	si	
2. BARCAROLI Arturo	si		17. ERATINI Giorgio	si	
3. BASTARI Gianfranco	si		18. GENTILI David	si	
4. BELLUCCI Aldo	si		19. GONFALONI Domenico	si	
5. BERNABEI Bruno	si		20. MARCA Mario	si	
6. BLASI Bina	si		21. MARCA Breccia Alberto	si	
7. BONELLI Liviano	si		22. MATTEI Giulio	si	
8. CAPOTONDI Giuseppe	si		23. MERA VIGLIA Roberto	si	
9. CAPPELLETTI Lamberto	si		24. MOSCATELLI Giovanni	si	
10. CESARINI Bonifazi Umberto	si		25. RENZI Angelo	si	
11. CINELLI Mario		si	26. RICCI Angelo	si	
12. CONTI Arturo	si		27. SACRIPANTI Bruno	si	
13. CONVERSINI Maurizio	si		28. TRIPPANERA Franco	si	
14. DAGA Luigi	si		29. VALLESI Sandro	si	
15. DE CESARIS Francesco	si		30. VECCHIONE Enrico	si	

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare in I convocazione a mente dell'art. 127 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 25 della legge 9 Giugno 1947, n. 530, dichiara aperta la seduta.

Relazione la proposta l'Assessore al ramo Fratini Giorgio, il quale fa notare come il vigente Regolamento d'igiene contenga norme ritenute ormai sorpassate per cui vi è la necessità di modificare il vigente Regolamento onde migliorare le condizioni di salubrità dell'aria, acqua, suolo ed abitato.

Quindi l'Assessore lette le proposte di modifica ed aggiunte al vigente Regolamento d'Igiene passa la parola al Cons. Vecchione il quale concorda sulla necessità di modificare norme igieniche che risultano chiaramente inadeguate.

Messa a votazione per alzata di mano la proposta viene approvata con il seguente risultato:

Presenti e votanti n.28

Voti favorevoli n.28

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento d'igiene adottato con deliberazione n.52 del 24/5/1963, approvato dalla G.P.A. il 17/10/1963 con decisione n.3136;

Ravvisata la necessità di procedere a modifiche ed aggiunte alla norma dello stesso onde migliorare le condizioni di salubrità dell'aria, acqua, suolo ed abitato;

Visto l'esito della votazione;

Sentito il parere dell'Ufficiale sanitario;

Visto l'art.131 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148;

DELIBERA

Approvare le allegate modifiche ed aggiunte al vigente Regolamento d'Igiene.



COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

PROPOSTE DI MODIFICA ED AGGIUNTE AL VIGENTE REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE ONDE MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SALUBRITA' DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E ABITATO.-

ART. 23 va aggiunto-:

Tutte le opere di trivellazione e captazione di acque dalla falde profonde, onde evitare l'inquinamento e il depauperamento, debbono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e il competente Ufficio Tecnico Comunale, oltre agli adempimenti di rito presso l'Ufficio del Genio Civile.

ART.24 - va aggiunto-:

E' vietata l'irrigazione per uso agricolo con acque contenenti liquami di provenienza da pozzi neri, da concimaie e da fognature.

ART. 34 - A) case urbane- va aggiunto al cap. D.-:

e immesse nella rete fognante.

ART.34 - B) Case rurali cap. C- va aggiunto:

essere ampie e staccate dal corpo abitato di almeno 15 metri.

Cap. D. va aggiunto:

distante metri 20 e munite di un pozzetto centrale filtrante in modo che i liquami non vengano dispersi in superficie.

ART. 35 va aggiunto a la parola Commissione Edilizia:

i progetti edilizi sottoposti al visto del Sindaco ai sensi dell'art. 220 del TW LL.SS. devono essere sempre corredati dalla illustrazione grafica e descrittiva sia degli apparati di depurazione che di innocuizzazione delle acque di scarico sia della destinazione ultima di queste.

ART. 35/II

Gli opifici industriali, artigianali e agricoli devono far confluire isolatamente tutte le loro acque di scarico in un unico tronco di fognatura. Detto tronco, dovrà essere, in luogo facilmente accessibile con un pozzetto di ispezione dal quale gli organi di vigilanza possano in qualsiasi momento effettuare prelievi anche senza alcun preavviso al titolare dell'opificio.

ART. 35/III

Per poter scaricare nelle pubbliche fognature, in corsi d'acqua nel suolo o altrove, acque provenienti da attività industriali, artigianali o zootecnico, è necessario essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco su domanda dell'interessato.

La domanda dovrà essere corredata da tutte le notizie e i documenti richiesti dall'Amministrazione Comunale (Planimetria dell'Opificio con l'indicazione della rete fognaria; materie prime e reattivi impiegati; tipo della lavorazione, o degli allevamenti eseguiti, provenienza e quantità delle acque consumate giornalmente; portata e caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche degli scarichi; copie autentiche di autorizzazioni rilasciate da altre Autorità).

La domanda e gli allegati devono essere firmati per esteso dal titolare dell'Opificio, il quale dovrà dichiarare formalmente che si rende garant della rispondenza alla realtà di quanto in essi dichiarato o raffigurato



COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

2° foglia aggiunte e modifiche

nel
sia al presente che ~~si~~ futuro.

Non sarà concessa l'autorizzazione ove negli scarichi siano superati di cui alla seguente tabella:

LIMITI MASSIMI AMMESSI NELLE ACQUE DI SCARICO

Scarichi industriali, zooagricoli e artigianali

Temperatura: sono a 30° C.

Odore: non deve essere fonte di disturbo.

Colore: non deve essere visibile nelle acque recipienti.

Sostanze totali in sospensione: mg. 100/litro.

PH fra 6 e 9.

Ossigeno disciolto: dev'essere contenuto almeno in misura del 10% del valore di saturazione.

B.O.D./5: mg. 20/litro

Distillerie, birrerie, zuccherifici, industrie zooagricole:
mg. 200/litro nel 1° anno di applicazione. Dopo il 1° anno:
mg. 50/litro.

Consumo di permanganato X in ossigeno: idem

Ammoniaca: mg. 2/litro.

Idrogeno solforato: mg. 1/litro

Solfiti (ioni SO₂): mg. 10/litro.

Cloro libero: mg. 0,5/litro.

Cianuri (espressi come ione CN): mg. 0,5/litro.

Cromo VI: mg. 0,1/litro

Argento: mg. 0,1/litro

Arsenico: mg. 0,1/litro

Mercurio: mg. 0,05/litro

Piombo:)

Cadmio:)

Rame:)

Nichel:)

Zinco:)

Grassi e olii: mg. 10/litro

Fenoli: mg. 0,1/litro

Antiparassitari, pesticidi, diserbanti: assenti.

Tossicità verso i pesci: in ogni caso le acque di scarico non devono causare alcun caso di morte su 10 esemplari adulti di "Alburnus albidus" (Alborelle) natanti in esse, entro 48 ore.

ART. 35/IV:

L'autorizzazione allo scarico di acque di origine domestica provenienti da edifici residenziali si intenderà concessa contestualmente con l'autorizzazione all'abitabilità, che potrà negarsi per insufficiente bonifica delle acque di scarico (a giudizio dell'Ufficiale Sanitario).

ART. 35/V:

Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa, degli scarichi autorizzati è soggetta alle stesse norme di cui all'art. 35/III.

ART. 35/VI:

Tutti coloro che effettuano scarichi al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme devono a queste uniformarsi entro il termine massi

COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

3 foglio - segue modifiche e aggiunte

mo di 12 mesi.

ART. 35/VII :

Sono fatti salvi in ogni caso i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

E' altresì fatta salva la facoltà del Sindaco di negare l'autorizzazione allo scarico anche nel caso che l'interessato dimostri di avere ottenuto l'autorizzazione del Presidente della Giunta Provinciale prevista dal D.P. 10/6/1955 n.987 o l'autorizzazione del Medico Provinciale prevista dal 2° comma dell'art. 227 del T.U. LL.SS. o altre autorizzazioni.

ART. 35/VIII:

Il titolare della Ditta che effettuerà scarichi, anche conformi ai limiti stabiliti nella tabella di cui all'art. 35/III, ~~senza~~ senza essere munito dell'autorizzazione del Sindaco, sarà assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale.

ART. 35/IX:

Ove dai controlli eseguiti d'Ufficio dagli organi di vigilanza si riscontrino dati non contenuti nei limiti fissati nella tabella di cui all'art. 35/III, Il Sindaco procederà all'immediata revoca della autorizzazione allo scarico e il titolare dell'impresa sarà assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale.

L'inosservanza del provvedimento di revoca comporta la denuncia alla A.G. ai sensi della art. 650 del C.P.

ART. 35/X :

E' rigorosamente vietata l'immissione in acque superficiali di anti-parassitari, pesticidi e diserbanti, nonché di prodotti agricoli trattati con dette sostanze. Il contravventore sarà assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 37: va aggiunto

Sono ammesse fosse settiche a dispersione sotterranea solamente per le case isolate di campagne.

ART. 43: va aggiunto:

In case coloniche isolate.

ART. 45 - sostituire le parole "sarà raccolto" con:

imnesso nella fognatura.

ART. 127: cap. I aggiungere:

Equini, gallinacci e conigli. Abolizione dell'ultimo capoverso riguardante stalle per equini in città.

ART. 149 -Bis:

Tutte le modifiche ed ingrazioni del presente regolamento entreranno in vigore ~~entro~~ 12 mesi dalla data di approvazione.

Dalla data di approvazione con 12 mesi di moratoria per l'adeguamento dei casi in difformità.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Bonelli

Bonelli

IL PRESIDENTE

Daga

Daga

IL SEGRETARIO GENERALE




[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesposto verbale di deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune **ix dal 6/12/1974 al 21/12/1974 - senza opposizioni.**

Tarquinia, li 22/12/1974



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

REGIONE LAZIO

SEZIONE DECENTRATA per il CONTROLLO SUGLI
ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

Salvo il parere del Consiglio provinciale di Sanità

Seduta del 30-12-1974 Dec. N° 29356

Prot. n. 23186

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

f.to Leacchi

CERTIFICATO DI 2^ PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata per la seconda volta, per gg. 15 consecutivi, dal 18 genn. al 2 febbraio 1975.

TARQUINIA li 12/2/1975

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

PARERE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITA' ESPRESSO NELLA
ADUNANZA DEL 6/3/1975:

""Parere favorevole a condizione che vengano adottati gli standard di accettabilità per gli effluenti urbani e industriali previsti la circolare n.105 del Ministero della Sanità del 2.7.1973.""

IL PRESIDENTE

f.to Bavignani

IL SEGRETARIO COMUNALE

P.G.C.:





COMUNE DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria di 2^a Convocazione
 N. 210 Reg. Adunanza del 20 agosto 19 76

OGGETTO: Regolamento comunale di igiene e sanità-Aggiornamento in base al D.M. 5/7/1975-

L'anno millenovecentosettanta sei addi venti
 del mese di agosto alle ore 16,10 a seguito di determinazione della Giunta Municipale e previ avvisi scritti, notificati in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria di 2^a convocazione in seduta pubblica sotto la presidenza del Sig. Bellucci Aldo -ass. delegato e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Angelo Calderone.

Fatto l'appello nominale risultauo presenti ed assenti i Consiglieri qui di seguito elencati:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. ALBANO Mario		si	16. FANELLI Antonio	si	
2. BARCAROLI Arturo		si	17. FRATINI Giorgio		si
3. BASTARI Gianfranco	si		18. GENTILI David	si	
4. BELLUCCI Aldo	si		19. GONFALONI Domenico		si
5. BERNABEI Bruno		si	20. MARCA Mario Alberto		si
6. BLASI Bina		si	21. BRECCIA Alberto		si
7. BONELLI Liviano		si	22. MATTEI Giulio	si	
8. CAPOTONDI Giuseppe		si	23. MERA VIGLIA Roberto		si
9. CAPPELLETTI Lamberto	si		24. MOSCATELLI Giovanni		si
10. BONIFAZI Umberto		si	25. RENZI Angelo	si	
11. CINELLI Mario		si	26. RICCI Angelo	si	
12. CONTI Arturo		si	27. SACRIPANTI Bruno		si
13. CONVERSINI Maurizio	si	si	28. TRIPPANERA Franco	si	
14. DAGA Luigi		si	29. VALLESI Sandro	si	
15. DE CESARIS Francesco		si	30. VECCHIONE Enrico		si

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare in 2^a convocazione a mente dell'art. 127 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 25 della legge 9 Giugno 1947, n. 530, dichiara aperta la seduta.

1'Ufficiale Sanitario ha proposto che venissero apportate alcune modifiche al locale Regolamento d'Igiene e Sanità approvato con deliberazione n°52 del 24/5/1963 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;

Precisa che le modifiche consistono nella abrogazione del 3° comma dell'art.33 del Regolamento anzidetto il quale viene sostituito dal seguente:

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m.2,70, riducibili a m.2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m.1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m.2,55.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14, per i primi 4 abitanti, ed mq 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq9 per una persona e di mq.14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Ferma restando l'altezza minima interna di m2,70 salvo che per i comuni situati al di sopra di m.1.000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate al comma precedente, l'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq.28, e non inferiore a mq.30, se per due persone.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedono.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondenti a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Tutti i locali degli alloggi eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli; debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il posto di cottura eventualmente annesso ai locali di soggiorno deve comunicare apertamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di

impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio d'aria o dotata di impianto di aspirazione dell'aria.

Le stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso-bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e le loro messe in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero del LL.PP e da altri qualificati organi pubblici.

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20/6/1896 incompatibili o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

La proposta di cui sopra messa ai voti per scrutinio palese ottiene il seguente risultato:

Presenti 11 Votanti 10 astenuti 1 (Tripanera) Favorevoli 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione di cui in narrativa e l'esito della votazione effettuata

DELIBERA

di aggiornare il vigente Regolamento Comunale d'Igiene e Sanità, approvato con delibera n°52 del 24/5/1963 e successive modifiche, sulla base del D.M. 5/7/1975 abrogando il 3° comma dell'art.3) che viene sostituito per come indicato in premessa.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Renzi

IL PRESIDENTE
Bellucci

XXXXX
IL SEGRETARIO GENERALE
Calderone

f.to

f.to

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il sujesto verbale di deliberazione è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune
il 5 OTT 1976

Tarquinia, li 5 OTT 1976

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo:

Tarquinia, li 1976

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVAZIONE

REGIONE LAZIO

SEZIONE DECENTRATA PER IL CONTROLLO SUGLI
ATTI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del..... Dec. N.....

Prot. N.....

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

f.to